



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 3512

Torino, 13/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2629, PV ITALIANA PETROLI S.P.A. (GIA'ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.) N. 40907, CORSO TORTONA 61/A. PRESA D'ATTO CHIUSURA PROCEDIMENTO DI BONIFICA.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 trasmessa dalla Società Petroltecnica S.p.A. per conto della Società Anonima Petroli Italiana S.p.A. (oggi Italiana Petroli S.p.A.) prot. n. 3119/17/A FM/gr del 10/11/2017 (ns. prot. 10108 del 16/11/2017).

Tenuto conto che nella sopra citata lettera è indicato che la situazione di potenziale contaminazione è stata riscontrata durante le attività di scavo per la rimozione dei serbatoi interrati.

Vista la relazione tecnica comprensiva di autocertificazione di ripristino della situazione antecedente la contaminazione "*Rapporto tecnico di accertamento della qualità ambientale e di avvenuto ripristino*" redatta dalla società Petroltecnica S.p.A. datata 21/12/2017, ns. prot. n. 138 del 9/01/2018.

Considerato che nelle conclusioni della sopra menzionata relazione è indicato che le analisi effettuate sui campioni di fondo scavo e delle pareti degli scavi al termine dell'intervento, rappresentativi del terreno attualmente in sito, hanno restituito concentrazioni dei contaminanti sempre ampiamente inferiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) fissate dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, Tab. 1/B – Allegato 5 – Parte Quarta – Titolo V, indicando pertanto una conformità dello stesso alla destinazione d'uso commerciale/industriale.

Tenuto conto che nella lettera di accompagnamento della sopra menzionata relazione "*Rapporto tecnico di accertamento della qualità ambientale e di avvenuto ripristino*" redatta dalla Società Petroltecnica S.p.A. datata 21/12/2017 (ns. prot. n. 138 del 9/01/2018) Italiana Petroli S.p.A. comunica che gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza effettuati hanno riportato i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC e che, essendo ripristinata la situazione antecedente il superamento, la comunicazione di situazione di potenziale contaminazione ambientale è da ritenersi



aggiornata ed annullata con conclusione del relativo procedimento.

Vista la richiesta di parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ad ARPA Piemonte e Città Metropolitana di Torino prot. 1209 dell'8/02/20218.

Vista la nota della Città Metropolitana di Torino a seguito dell'attività di controllo art. 4, comma 2 del D.M. 31/2015 prot. 20784/LB7/GLS del 16/02/2018 (ns. prot. 1630 del 21/02/2018) dove si comunica che, date le richieste di integrazione elencate all'interno del documento stesso, non si ritiene possibile prendere atto dell'avvenuto ripristino della situazione antecedente la notifica. **(Allegato 1)**

Vista la nota di riscontro puntuale alla nota della Città Metropolitana di Torino trasmessa dalla Società Petroltecnica S.p.A. prot. n. 615/18/A LR/gr datata 14/03/2018 (ns. prot. n. 2457 del 20/03/2018).

Considerato che la Città Metropolitana di Torino non ha trasmesso a questa amministrazione procedente il proprio parere di competenza sulla nota di riscontro trasmessa dalla Società Petroltecnica S.p.A. prot. n. 615/18/A LR/gr datata 14/03/2018 (ns. prot. n. 2457 del 20/03/2018) e neppure sono seguite ulteriori richieste.

Considerato che in base al Piano Regolatore Generale della Città di Torino la destinazione d'uso del sito è Aree per viabilità, come confermato dal parere dell'Area Urbanistica – Servizio Pianificazione (oggi Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Servizio Pianificazioni esecutive) prot. n. 1922 del 04/08/2016 e che pertanto sono applicabili le CSC di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 del titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006.

Considerato che l'area risulta di proprietà della Città di Torino.

Considerato che l'Arpa non ha trasmesso a questa amministrazione procedente il proprio parere di competenza.

Visto che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 31/2015 i controlli e le verifiche da parte di Città Metropolitana e ARPA territorialmente competente devono concludersi entro i successivi sessanta giorni.

Considerato che dall'ultima comunicazione di Petroltecnica S.p.A. prot. n. 615/18/A LR/gr datata 14/03/2018 (ns. prot. n. 2457) non sono seguite ulteriori richieste di chiarimenti entro i successivi 60 giorni.

Preso atto che il sito risulta conforme ai limiti CSC per siti ad uso commerciale/industriale di cui alla tabella 1/B dell'allegato 5 del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Considerato che al termine delle operazioni di messa in sicurezza d'urgenza non risultano riscontrati superamenti delle suddette CSC applicabili.

Considerato che il presente procedimento di bonifica è stato concluso ex lege (art. 4 comma 2 del D.M. 31/2015) e che il presente provvedimento formalizza e prende atto di tale conclusione, anche ai fini di condivisione delle informazioni ambientali con gli Enti preposti e con gli altri uffici comunali.

Considerato che il procedimento di presa d'atto è stato avviato su richiesta datata 27/05/2024 della Sequas Ingegneria S.r.l. per conto di Italiana Petroli S.p.A. (ns. prot. 6192 del 13/06/2024)

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 31 del 12/02/2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 06733/2016 del 28/12/2016;

DETERMINA

1) di prendere atto, ai sensi dell'art. 249 del D. Lgs 152/06 e del D.M. 31/2015, della chiusura del procedimento di bonifica riguardante il sito codice anagrafe 2629, P.V. Italiana Petroli S.p.A. (gia' Anonima Petroli Italiana S.p.A.) N. 40907, Corso Tortona 61/a;

2) di trasmettere la presente determinazione a Italiana Petroli S.p.A. e, per quanto di competenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Servizio Suolo e Parcheggi, Comune di Torino – Divisione Amministrativa Patrimonio, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Comune di Torino – Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica) e, per conoscenza, a Petroltecnica S.p.A.;

3) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6) di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di

Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1) nota della Città Metropolitana di Torino prot. 20784/LB7/GLS del 16/02/2018 (ns. prot. 1630 del 21/02/2018).

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro